



# **COMUNE DI CAFASSE**

PROVINCIA DI TORINO

---

## **APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato con delibera CC. n. 3 del 17/02/1995.

Modificato con delibera CC. n. 42 del 20/12/2001 – Esecutiva il 30/12/2001.

Modificato con delibera CC. n. 34 del 29/11/2002 – Esecutiva il 19/12/2002.

**APPLICAZIONE DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

**REGOLAMENTO**  
(Capo III D.Lgs. 507/93)

**Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Cafasse della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507".

# **TITOLO I**

## **ELEMENTI DEL TRIBUTO**

### **Art. 2 – Zone di applicazione**

1. La tassa si applica alle zone del territorio comunale individuate dall'art. 7 del regolamento del servizio di nettezza urbana e dalla planimetria ivi allegata.
2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dall'01.01.1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3 comma 3, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59 comma 2° del decreto 507.

### **Art. 3 – Presupposto della tassa**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte tassabili a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. Nelle zone di cui all'art. 2 comma 2, nelle quali non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta nelle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

entità della riduzione	distanza dal contenitore più vicino
60%	tra 200 m. e 2 Km.
70%	superiore a 2 Km.

### **Art. 4 - Esclusioni**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella

denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa:

- i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507;
- i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

### **Art. 5 – Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
2. Per il pagamento della tassa riguardante i locali di abitazione affittati con mobilio è responsabile anche il proprietario dei medesimi.
3. La tassa è calcolata in ragione di metro quadro di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri mentre quella delle aree è misurata del perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
5. Per l'individuazione delle aree di pertinenza od accessorie degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle risultanze catastali.
6. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle maggiori a 0,50 vanno arrotondate al metro quadrato superiore.

### **Art. 6 – Locali tassabili**

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posta sul suolo o galleggiante se

collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di :

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.), che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici – comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o deposito di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.

- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport;
- i) le scuole dell'obbligo e superiori.

### **Art. 7 – Aree tassabili**

#### **1. Si considerano aree tassabili:**

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

### **Art. 8 – Locali ed aree non utilizzate**

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso qualora non ricorrano le condizioni di esenzione di cui all'art. 10 punto 1 lettera d).
3. i locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

## **TITOLO II**

### **TARIFFAZIONE**

#### **Art. 9 – Obbligazione tributaria**

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria si protrae alle annualità successive fermo restando quanto previsto al punto precedente.

#### **Art. 10 – Esenzioni**

1. Sono esenti dal tributo:
  - a) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
  - b) i locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
  - c) centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani accessori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di allacciamento alle reti di distribuzione di luce;
  - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Il beneficio è peraltro limitato al solo periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
  - f) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
  - g) superfici coperte e scoperte riservate esclusivamente alla sola pratica sportiva;
  - h) locali ed aree adibite ad uffici e servizi comunali;
  - i) solai e simili non adattabili ad altri usi (con altezza non superiore a mt 1,5).

## **Art. 10 bis – Riduzioni**

*Commi 1 e 2 abrogati con Delibera CC n. 34 del 29/11/2002.*

3. La tariffa ordinaria viene ridotta delle misura sottonotata nel caso di:
- a. abitazioni con unico abitante 1/3
  - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 1/3
  - c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale ed ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: 1/3
  - d. l'utente che versando nelle circostanze di cui alla lettera b) risieda o abbia la dimora per più di 6 mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale: 1/3
  - e. agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%
  - f. utenti dotati di compostiera funzionante: 10%
5. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. Qualora queste vengano a cessare l'interessato è tenuto a presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui al successivo art. 19. In caso di accertamento d'Ufficio per omissione della predetta denuncia saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del decreto 507.
6. In caso di contestuale produzione nei medesimi locali od aree di rifiuti urbani interni e di rifiuti speciali tossici o nocivi non si applica alcuna riduzione di superficie tassabile.
7. Le riduzioni di cui ai commi precedenti avranno decorrenza dal 1° gennaio 1996.

### **Art. 11 – Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio**

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza e di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio di nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio di nettezza urbana comunica all'Ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

### **Art. 12 – Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio**

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

### **Art. 13 – Gettito del tributo**

1. La tassa è applicata secondo le tariffe annuali deliberate dalla Giunta C.le, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 3, e 67, comma 3°, del decreto 507.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.

### **Art. 14 – Tariffazione**

1. La tassa è commisurata a partire dal 1° gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.
3. Il Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre 1995 determina con efficacia dall'1.1.1996:
  - a) le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che prestino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
  - b) le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma.

### **Art. 15 – Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe**

1. La deliberazione con la quale la Giunta C.le determina le tariffe, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabili tra tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

### **Art. 16 – Unità immobiliari ad uso promiscuo**

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

### **Art. 17 – Tassa giornaliera di smaltimento**

1. E' istituita a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono temporaneamente per una durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se in modo ricorrente, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (*dicatio ad patriam*) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 e maggiorato del 40 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 22 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 18, comma 6°.

### **TITOLO III**

#### **DENUNCE - ABBUONI**

##### **Art. 18 - Denunce**

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamenti di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 17, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

##### **Art. 19 – Denuncia di variazione**

1. La denuncia di cui all'art. 18, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 18, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa .

## **Art. 20 – Modalità dei rimborsi**

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

## **TITOLO IV**

### **GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**

#### **Art. 21 – Il funzionario responsabile**

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Segretario comunale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.
2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.
3. Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
  - A – registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti
  - B – registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507.
4. Tutti i registri, che potranno essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.
5. E' facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

#### **Art. 22 Sanzioni e interessi**

1. Per le violazioni alle dispo0
2. sizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.

4. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

### **Art. 23 – Riscossione**

1. La riscossione della tassa corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare potrà essere effettuata mediante gestione diretta. In tal caso il versamento verrà effettuato con bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Comunale appositamente istituito.
2. Il corrispettivo dovuto sarà riscosso in due rate semestrali consecutive scadenti a 120 giorni una dall'altra oppure in un'unica soluzione.
3. Nel caso in cui la scadenza del versamento cada in un giorno festivo, il pagamento potrà essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

## INDICE

Art. 1	Oggetto	pag. 2
--------	---------	--------

### **TITOLO I – Elementi del tributo**

Art. 2	Zone di applicazione	pag. 3
Art. 3	Presupposto della tassa	pag. 3
Art. 4	Esclusioni	pag. 3
Art. 5	Soggetti passivi	pag. 4
Art. 6	Locali tassabili	pag. 4
Art. 7	Aree tassabili	pag. 6
Art. 8	Locali ed aree non utilizzate	pag. 6

### **TITOLO II – Tariffazione**

Art. 9	Obbligazione tributaria	pag. 7
Art. 10	Esenzioni	pag. 7
Art. 10 bis	Riduzioni	pag. 8
Art. 11	Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio	pag. 9
Art. 12	Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio	pag. 9
Art. 13	Gettito del tributo	pag. 10
Art. 14	Tariffazione	pag. 10
Art. 15	Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe	pag. 10
Art. 16	Unità immobiliari ad uso promiscuo	pag. 11
Art. 17	Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 11

### **TITOLO III – Denunce – Abbuoni**

Art. 18	Denunce	pag. 12
Art. 19	Denuncia di variazione	pag. 12
Art. 20	Modalità dei rimborsi	pag. 13

### **TITOLO IV – Gestione Amministrativa del tributo**

Art. 21	Il funzionario responsabile	pag. 14
Art. 22	Sanzioni e interessi	pag. 14
Art. 23	Riscossione	pag. 15